



COMUNE DI SAGRON MIS

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 21 della Giunta comunale

OGGETTO: Affidamento incarico consulenza legale allo studio dell' Avv. Luigi De Finis di Trento.

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **quattordici** del mese di **marzo**, alle ore 17.15, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Gadenz Luca - Sindaco
2. Broch Marino - Vicesindaco
3. Guadagnini Elena - Assessore
4. Salvadori Martino - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Zurlo dott.ssa Sonia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Gadenz Luca, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Affidamento incarico consulenza legale allo studio dell' Avv. Luigi De Finis di Trento.

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che:

- con deliberazione nr.101 dd.12/12/2017 venivano approvato lo schema di bando di gara con i relativi allegati, finalizza all'affidamento della gestione del Compendio turistico alberghiero ubicato in località Gianesei a Sagron Mis, per la durata di anni cinque;
- il bando è stata data idonea pubblicità ed è stato pubblicato all'albo telematico del Comune di Sagron Mis dal 14.12.2017 al 05.01.2018;
- entro i termini di pubblicazione del bando è pervenuta un'unica offerta tecnico-economica presentata dalla Cooperativa Sociale Promoproject Vanoi-Primiero-Mis, con sede in Canal San Bovo (TN);
- in data 15.01.2018, giusto verbale agli atti dell'Amministrazione, apposita Commissione di gara all'uopo nominata dalla Giunta con delibera nr. 2 dd. 10.01.2018, ha provveduto alla valutazione dell'offerta, aggiudicando l'affitto d'azienda del Compendio turistico alberghiero ubicato in località Gianesei a Sagron Mis, alla Cooperativa medesima, alle condizioni di cui all'offerta prot. nr. 7 dd. 02.01.2018;
- l'aggiudicazione è stata formalmente comunicata alla Cooperativa Sociale Promoproject Vanoi-Primiero-Mis in data 17.01.2018 giusta nota prot. nr. 109;
- nonostante i numerosi solleciti, la Cooperativa si è resa inadempiente alle obbligazioni derivanti dall'avvenuta aggiudicazione dell'affitto d'azienda del compendio turistico alberghiero di cui al bando di gara prot. n. 1962 dd. 14/12/2017, omettendo di presentare la documentazione richiesta dal bando di gara e dilazionando nel tempo la stipula del contratto per impossibilità sopravvenute.

Preso atto dell'inadempienza della Cooperativa Sociale Promoproject Vanoi-Primiero-Mis e della conseguente necessità del Comune di Sagron Mis di tutelare i propri interessi, valutando eventuali responsabilità per danni correlati al comportamento della Cooperativa e, soprattutto, legati alle responsabilità gestionali di amministratori e revisori dei conti della Cooperativa medesima;

ritenuto necessario affidare ad apposito studio professionale esterno la tutela degli interessi dell'Amministrazione, essendo la stessa sfornita, nell'ambito della propria dotazione organica, di personale abilitato all'esercizio della professione legale;

contattato, allo scopo, lo studio legale Avv. Luigi De Finis di Trento, con sede in vi Oss Mazzurana nr. 72, che si è reso disponibile a fornire la propria assistenza professionale verso un corrispettivo preventivato di euro 2.000,00 oltre ad IVA ed oneri (lordi euro 2.488,00);

ritenuto di incaricare lo Studio Legale dell'Avv. Luigi De Finis, con sede in Trento della rappresentanza e della difesa degli interessi del Comune nel controversia in oggetto, alle condizioni di cui al preventivo di parcella agli atti;

precisato che, in considerazione del presumibile costo dell'incarico, risulta possibile procedere all'affidamento diretto del medesimo ai sensi dell'art. 21, comma 4, della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss. mm. stante l'importo nettamente inferiore alla soglia di 46.000,00 prevista dalla legge;

evidenziato che l'affidamento dell'incarico in oggetto risulta rispondente alla costante giurisprudenza della Corte dei Conti in materia (si veda, *ex multis*, Corte dei Conti, Sez. I, 18.06.1994 n. 7 e 07.03.1994 n. 56; Corte dei Conti, Sezioni riunite, 12.06.1998 n. 27; Corte dei Conti, Sez. II, 22.04.2002 n. 137, Corte dei Conti, Sez. I, n. 145/2009), sussistendo nel caso di specie le condizioni espressamente richieste dal giudice contabile, e segnatamente:

- la rispondenza dell'incarico agli obiettivi della Amministrazione conferente;

- l'impossibilità per l'Amministrazione conferente di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- la specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'incarico;
- la temporaneità dell'incarico;
- la proporzione tra i compensi erogati all'incaricato e l'utilità conseguita dall'Amministrazione conferente.

Richiamato altresì l'art. 39 sexies, comma 2, della L.P. 23/90, che disciplina l'acquisizione di pareri e valutazioni tecniche atti ad assicurare supporti specialistici all'Amministrazione comunale;

Dato atto altresì che la presente deliberazione assume valore di provvedimento a contrarre, in considerazione del fatto che sono stati già indicati il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto e la modalità di scelta del contraente, mentre il contratto verrà stipulato in forma privatistica.

Ritenuto pertanto di procedere in tal senso e di impegnare contestualmente la relativa spesa a bilancio autorizzando il Sindaco all'assunzione degli atti conseguenti;

Accertata in particolare la competenza della Giunta ad assumere il presente atto relativo alla costituzione in giudizio, come specificato nell'atto programmatico di indirizzo attualmente in vigore, approvato con delibera nr. 10 dd. 24/02/2016;

Visti e richiamati la Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. che detta disposizioni in materia di attività contrattuale della Provincia Autonoma di Trento e il relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 10-40/Leg. in data 22 maggio 1991;

Dato atto che il Capo I bis della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. si applica anche ai Comuni per effetto dell'art.4 della L.P.12 settembre 2008, n.16, come modificato dall'art.14 della L.P.2712.2010, n. 27;

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni nella Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, nr. 4/L, come modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 4/L;
- il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1° febbraio 2005 n. 3/L;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto comunale;
- accertata la disponibilità di bilancio ai capitoli 1110302 e 1112182;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti favorevolmente il parere di regolarità tecnico amministrativa, quello di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Segretario comunale per quanto di competenza, ex art. 81 del medesimo T.U.;

Ritenuto necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, al fine di dare immediato corso agli adempimenti conseguenti e, segnatamente, per consentire una tempestiva formalizzazione dell'incarico per la difesa;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di incaricare, per le motivazioni esposte in premessa, lo Studio Legale dell'Avv. Luigi De Finis, con sede in Trento in Via Oss Mazzurana nr. 72, della rappresentanza e la difesa degli interessi del Comune di Sagron Mis nella controversia con la Cooperativa Sociale Promoproject Vanoi-Primiero-Mis relativa all'aggiudicazione del Compendio turistico alberghiero ubicato in località Gianesei a Sagron Mis per la durata di anni cinque, affidando al medesimo la facoltà di dire, eccepire, dedurre

ed in generale di procedere nel modo che riterrà più opportuno a tutela dei diritti ed interessi legittimi del Comune di Sagron Mis nella vertenza in argomento.

2. Di autorizzare il Sindaco *pro tempore* a rappresentare il Comune nella vertenza di cui all'oggetto, nonché a provvedere ad ogni altro adempimento di sua competenza derivante dal presente provvedimento.

3. Di impegnare la somma complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 2.488,00 (IVA ed oneri inclusi) come quantificata nel preventivo di parcella dello Studio Legale incaricato, per euro 1.000,00 al capitolo 1110302 e per euro 1.488,00 al capitolo 1112182 del bilancio per l'esercizio finanziario 2018 che presenta adeguata ed opportuna disponibilità;

4. Di formalizzare l'incarico di consulenza mediante corrispondenza commerciale, tramite scambio di idonea documentazione fiscale.

5. Di dare atto che gli estremi dell'affidamento di cui al presente incarico saranno inseriti nell'"elenco degli incarichi", nel rispetto e secondo le modalità definite dall'art. 39 undecies della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";

6. Di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L stante la necessità definire la vertenza in tempi brevi.

7. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss. mm., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L e s.m.;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Gadenz Luca

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zurlo dott.ssa Sonia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).